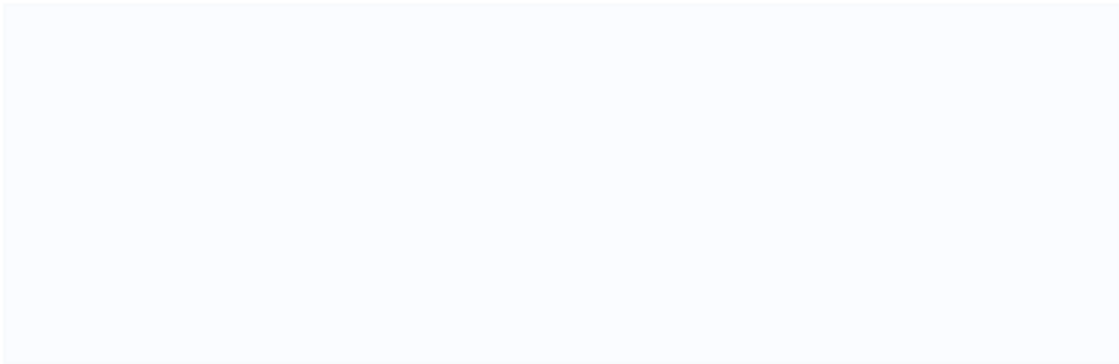




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Composto dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:



ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa in sede di appello, iscritta al n. 205 del Ruolo generale dell'anno 2022,
vertita

TRA



OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1338/2022 emessa dalla Corte di appello di Palermo in funzione di Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, pubblicata in data 26 luglio 2017 e comunicata il successivo 2 agosto 2022.

Conclusioni per l'appellante:

Piaccia all'ill.mo Tribunale superiore delle acque pubbliche, contrariis rejectis, in integrale riforma della impugnata sentenza in epigrafe indicata, in accoglimento dei motivi di appello:

Riconosciuta la eccezionalità delle precipitazioni del 1-3 novembre 2021, ritenere provato il caso fortuito ex art. 2051, c. c. e dichiarare l'assenza di responsabilità dell'Autorità per l'interruzione del nesso causale;

Per l'effetto riformare la sentenza di primo grado, con ogni conseguente decisione, anche per le spese.

Conclusioni per l'appellata:

Respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa:

Rigettare l'appello promosso dall'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia avverso la sentenza del Trap Sicilia n. 1338/2022 e confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata;

Condannare l'appellante Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia – Dipartimento della Presidenza della Regione in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare le spese e compensi del presente grado di giudizio in virtù della declaranda sua soccombenza, ex art. 91 c. p. c., con spese generali, cpa e iva come per legge con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Cannata che dichiara di



avere anticipato e non riscosso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 30 settembre 2022, notificato a mezzo pec in pari data presso il domicilio eletto di controparte, la Regione Siciliana – Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, rappresentata e difesa per legge dalla Avvocatura generale dello Stato, ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche della Sicilia, pubblicata in data 26 luglio 2022 e comunicata il successivo 2 agosto 2022, con la quale il predetto ricorrente era stato condannato al risarcimento del danno, liquidato nella misura di euro 273.873,60, oltre interessi sino al soddisfo, patito dalla Feudi di Corleone Società Cooperativa agricola in occasione degli eventi atmosferici verificatisi nell'area che ricomprende il bacino idrografico del fiume Belice e quello del fiume Frattina tra il 2 ed il 3 novembre del 2018 tali da determinare l'esondazione sia del torrente Corleone sia del citato fiume Frattina con la conseguente invasione dei terreni condotti in locazione dalla predetta società cooperativa ad opera delle acque in tale modo esondate dal letto dei citati corsi d'acqua.

Nell'impugnare la predetta decisione la Regione Siciliana ha, in primo luogo dedotto la nullità della sentenza gravata in quanto la stessa sarebbe affetta da un grave vizio della motivazione che si presenterebbe illogica e contraddittoria; in primo luogo il Tribunale regionale non avrebbe tenuto conto della natura del tutto eccezionale degli eventi meteorici verificatisi nella sopraindicata circostanza - come la stessa è anche risultata dal dPCm del 23 maggio 2019 dichiarativo della eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle Regione Siciliana – tale da escludere la sussistenza di un nesso eziologico fra la condotta della Amministrazione e l'evento.

Il secondo motivo attiene alla violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per avere il Trap escluso la natura eccezionale degli eventi atmosferici di cui si tratta – la cui



dimostrazione la ricorrente Avvocatura ha riagganciato anche a valutazioni operate dal CTU che sarebbero state immotivatamente così disattese dall'organo giudicante - sulla base di valutazioni, inerenti il fenomeno del cosiddetto mutamento climatico, cui quello ha fatto ricorso attingendo, in termini peraltro, piuttosto vaghi, dalla propria scienza privata.

Il terzo motivo di impugnazione concerne la violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti la responsabilità extracontrattuale, in particolare per i danni derivanti da cose in custodia, non avendo il giudice di primo grado considerato che l'eccezionalità dell'evento verificatosi, operando quale caso fortuito, avrebbe avuto la idoneità di sollevare l'Autorità ricorrente dalla presunzione di responsabilità civile su di essa gravante sulla base del rapporto custodiale da essa intrattenuto con i corsi d'acqua esondati.

Con atto depositato in data 13 gennaio 2023 si è costituita la Società ricorrente nel giudizio di primo grado, contestando la fondatezza della impugnazione.

In particolare, con riferimento al secondo motivo di ricorso la difesa dell'appellata ha osservato, per un verso, che non vi erano elementi, oltre al provvedimento governativo indicato dalla parte appellante, per ritenere l'eccezionalità dell'evento pluviale da cui è scaturita l'esondazione dei due corsi d'acqua dianzi citati; in particolare nulla in tale senso sarebbe contenuto nella relazione dei Consulenti tecnici, i quali, anzi, avrebbero accertato che i predetti corsi d'acqua versavano in cattive condizioni a causa delle omesse manutenzioni dell'alveo.

In ordine al terzo motivo del ricorso di controparte la difesa della Società cooperativa, ribadita la esclusione della documentata affermazione della natura eccezionale degli eventi meteorici in esame, ha osservato che, in relazione alla responsabilità gravante per i danni cagionati dalle cose in custodia, la responsabilità per caso fortuito del



custode è esclusa solamente nel caso in cui il citato caso fortuito, laddove esistente, abbia avuto una efficacia di tale intensità da interrompere il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento lesivo, se cioè esso possa essere considerato una causa sopravvenuta di per sé sufficiente a determinare l'evento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame proposto è risultato infondato e, pertanto, lo stesso deve essere ora rigettato.

Va preliminarmente rimarcato che la vicenda sulla quale si innesta il presente giudizio prende le mosse, come incontestatamente riportato nella motivazione della sentenza impugnata, dall'avvenuta verifica di determinati eventi atmosferici, accaduti in agro del Comune di Corleone, in particolare in contrada Frattina, zona ove la Società cooperativa agricola denominata "Feudi di Corleone" detiene in affitto una cantina ove è ubicato un complesso aziendale organizzato per l'esercizio di una impresa nel settore della trasformazione dei prodotti vinosi, dello stoccaggio e della commercializzazione di prodotti cerealicoli e vitivinicoli.

In particolare, a seguito delle intense piogge cadute fra il 2 ed il 3 novembre 2018 le acque del torrente Corleone e quelle del fiume Frattina erano, in più punti dei loro rispettivi corsi, esondate e, a causa di ciò, avevano invaso il terreno ove insisteva l'impianto industriale dianzi richiamato ivi ristagnando e rendendo, pertanto, quello inaccessibile per più giorni.

Per tale motivo la citata Società cooperativa citava in giudizio l'Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, in qualità di soggetto tenuto alla custodia dei corsi d'acqua di rilevanza pubblica, di fronte al Tribunale regionale delle acque pubbliche sedente presso la Corte di appello di Palermo, chiedendo la condanna di essa a ristoro dei danni partiti per effetto dell'avvenuta esondazione.



Instauratosi di fronte a tale organo giudiziario il contraddittorio e svolta la istruttoria, consistita principalmente nella acquisizione della relazione di Consulenza tecnica svolta nel corso del pregresso procedimento per accertamento tecnico preventivo cui aveva dato in precedenza impulso la Società cooperativa, il citato Trap, con sentenza del 26 luglio 2022, accoglieva la domanda risarcitoria e, pertanto, condannava l'Autorità di bacino al risarcimento del danno patito dalla Società Feudi di Corleone, nella misura indicata nel dispositivo della predetta decisione, avendo rilevato che il fenomeno della esondazione era stato determinato da "progressivi processi di interrimento" riscontrabili lungo l'alveo dei due ricordati corsi d'acqua in prossimità ed a monte del terreno poi invaso dalle acque che, unitamente "alla presenza di una fitta vegetazione infestante", avevano determinato nel tempo la riduzione dell'ampiezza dell'alveo del torrente e del fiume in questione, riducendo, di conseguenza "la capacità di deflusso" delle acque in essi convogliate.

Ha, altresì, precisato il Trap che le individuate cause meccaniche della esondazione di cui sopra sono state determinate, sia quanto all'interrimento dell'alveo del torrente Corleone e del fiume Frattina sia quanto all'accumulo di materiale lapideo sul fondo di esso, sia, infine, all'avvenuta infestazione arbustiva ed arborea delle sponde di essi, dalla "assenza di periodici interventi di manutenzione, che hanno ridotto la capacità di convogliamento delle acque da parte degli alvei".

Sulla base di tali dati fenomenici, il Trap, avendo altresì, considerato che l'Autorità di bacino convenuta, in quanto successore della Regione Siciliana, ai sensi della legge regionale n. 8 del 2018, nella titolarità dei compiti di gestione e manutenzione del patrimonio idrico appartenenti al demanio regionale, era tenuta a curare la manutenzione di esso, funzione che, quanto meno con riferimento ai due citati corsi d'acqua, non era stata svolta con la dovuta attenzione, ha condannato la predetta Autorità,



dovendo essere esclusa la natura eccezionale degli eventi meteorici verificatisi nelle date sopracitate nella zona interessata dai bacini idrografici del torrente Corleone e del fiume Frattina, al ristoro dei danni patiti dalla Società attrice.

Da tali conclusioni, ritiene questo Collegio, non fanno deflettere gli argomenti impugnatori sviluppati dalla difesa dell'Autorità di bacino in sede di gravame.

Questa, infatti, ha censurato la sentenza emessa in primo grado in quanto in essa, illogicamente, ad avviso della ricorrente difesa, il Trap avrebbe escluso la natura eccezionale degli eventi meteorici verificatisi, sebbene gli stessi fossero stati "certificati" sia con una delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 8 novembre 2018 dichiarativa dello stato di emergenza verificatosi in numerose Regioni italiane, fra le quali la Sicilia, sia con un successivo decreto del 23 maggio 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 135 del 11 giugno 2019, con il quale era stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Siciliana" nel periodo ora in esame.

L'argomento svolto dalla parte appellante è, sotto diversi profili, privo di pregio.

Ora è ben vero che il provvedimento del 23 maggio 2029, adottato dal Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, ebbe a decretare, fra l'altro, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi a causa delle piogge alluvionali cadute nel periodo fra il 31 ottobre ed il 4 novembre 2018 nel territorio del Comune di Corleone della Provincia di Palermo, ma deve rilevarsi, sotto un primo aspetto, che siffatta dichiarazione è stata formulata per gli specifici effetti individuati, a fonte della ricorrenza di determinati eventi, da specifiche disposizioni normative minutamente indicate nel provvedimento in questione, aventi per lo più la finalità, data la gravità degli effetti verificatisi, di apprestare talune forme di particolari e non consuete provvidenze economiche nei confronti dei soggetti



pesantemente danneggiati da tali eventi, ma non quella di sollevare i titolari di posizioni di garanzia, quali sono i custodi dei corsi d'acqua, dalla responsabilità derivante dagli eventi connessi alla cattiva manutenzione dei medesimi; la peculiarità finalistica, pertanto, del predetto provvedimento non ne consente una sua valorizzazione sul piano probatorio di tipo storico-ricostruttivo in ambiti diversi rispetto a quelli, limitati, per i quali la dichiarazione è pertinente ed in relazione ai quali essa è efficace.

Un tale principio, peraltro, è stato affermato anche dalla Corte regolatrice, la quale ha rilevato come l'adozione, da parte dell'autorità amministrativa, di delibere dichiarative dello stato di calamità non costituisce di per sé prova dell'eccezionalità ed imprevedibilità degli eventi meteorici che abbiano causato danni alla popolazione, in quanto il concetto di "calamità naturale" si riferisce al danno o al pericolo di danno e alla straordinarietà (nel senso di non ordinarietà) degli interventi, anche di carattere finanziario ed economico, destinati a farvi fronte, non alle caratteristiche intrinseche degli eventi naturali che di quel danno siano stati la causa o la concausa (secondo questo ordine di idee: Corte di cassazione, Sezione III civile, 1 febbraio 2018, n. 2482, rv 647936; nonché: Corte di cassazione, Sezione III penale 31 maggio 2019, n. 14861, rv 654206).

Ma deve anche osservarsi che, in ogni caso, per come emerge dalla sentenza emessa dal Trap avente sede a Palermo, i fenomeni esondativi che hanno, incontestatamente, determinato il danno a carico delle strutture aziendali della Società originariamente attrice in giudizio, sono stati indubbiamente determinati dalla sinergia sprigionata per un verso dal fenomeno atmosferico verificatosi e per altro verso dal carente stato manutentivo dei più volte ricordati corso d'acqua.

Tanto rilevato non può non ribadirsi al riguardo il costante insegnamento della Corte



regolatrice secondo il quale la responsabilità gravante sul custode per i danni cagionati dalle cose in custodia è elisa dalla sussistenza del caso fortuito (ovvero dall'intervento del terzo) solo ove quest'ultimo sia la causa esclusiva dell'evento, ma non nelle ipotesi in cui questo si vada ad accostare sotto il profilo del determinismo dell'evento ad una condotta attribuibile a chi sia gravato dalla posizione di garanzia (si veda, infatti, in tale senso, sotto il profilo della esclusione della responsabilità del custode solo nel caso in cui l'eventuale condotta del terzo, ritenuta tale da integrare il caso fortuito, abbia assunto una efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento: Corte di cassazione, Sezione III civile 22 marzo 2024, n. 7789, rv 670639; Corte di cassazione, Sezione III civile, 14 novembre 2006, n. 24211, rv 593550).

Come si è rilevato in precedenza nella fattispecie ora in esame l'esondazione dei due corsi d'acqua di cui si è discusso è indubbiamente stata originata dagli eventi atmosferici verificatisi *in loco* a cavallo fra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2018, ma essa è stata poi causata dal fatto che, a cagione della incuria con la quale erano tenuti da parte di chi aveva l'obbligo di mantenerli l'alveo e le prode dei corso d'acqua più volte ricordati, la responsabilità dell'Autorità di bacino non può comunque ritenersi essere stata esclusa dalla pretesa eccezionalità delle precipitazioni avvenute. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso con il quale la difesa dell'appellante si è doluta del fatto che la decisione assunta dal Trap sia stata fondata non su elementi provati dalla Società attrice ma su elementi attinti dalla scienza privata del giudicante.

Il ragionamento svolto al riguardo dalla ricorrente difesa è, però, doppiamente viziato; in primo luogo esso parte dalla considerazione che risulti essere stata dimostrata la eccezionalità degli eventi meteorici di cui si tratta, essendo stati questi



“certificati” dall’avvenuto riconoscimento, con la delibera del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, dello stato di emergenza, laddove, come si è in precedenza chiarito, un siffatto provvedimento amministrativo non ha la efficacia dimostrativa che, invece, gli è attribuita dalla parte appellante, di tal che, stante la natura oggettiva della responsabilità che incombe sul custode delle cose che hanno determinato il danno, in assenza della dimostrazione della esistenza di un fattore integrante il caso fortuito cui attribuire nella integralità la efficacia causale nella determinazione dell’evento, costituiscono elementi di giudizio irrilevanti gli eventuali argomenti utilizzati per dimostrare che un determinato fatto non ha costituito “caso fortuito”; si vuole cioè intendere che non è viziata sotto il profilo motivazionale la sentenza in cui non sia stata dimostrata, ovvero sia stata dimostrata in termini viziati, la inidoneità di un certo fattore eziologico dell’evento ad essere qualificato “caso fortuito”, ma lo sarebbe, semmai, quella decisione in cui sia data per riscontrata la esistenza del “caso fortuito” in assenza di elementi probatori deponenti per la sua ricorrenza.

Per cui, anche ove la il Trap avesse fatto ricorso alla scienza privata per affermare che gli eventi meteorici verificatisi fra la fine di ottobre e l’inizio di novembre 2018 non fossero stati tali da integrare gli estremi del caso fortuito, in assenza di elementi, invece, dimostrativi addotti da chi vi aveva interesse di segno opposto (e mancando, pertanto, qualsivoglia prova o principio di prova in ordine alla sussistenza di tale fattore), l’eventuale vizio della dedizione operata dal Trap sarebbe stata comunque irrilevante ai fini del decidere.

Ma, ritiene il Collegio, nella occasione neppure è possibile affermare che il rilievo operato dal giudice di primo grado, secondo il quale: “da anni si registra un significativo intensificarsi di siffatti fenomeni meteorici, legati ai mutamenti climatici che rende in sostanza non assolutamente imprevedibile il nubifragio e (i) conseguenti



allagamenti”, sia esclusivo frutto della sua scienza privata.

Deve, al riguardo, intanto rilevarsi che la parte appellante lamenta l'avvenuto scostamento sul punto delle conclusioni cui è giunto il Trap rispetto alle conclusioni contenute nella relazione redatta al termine dell'accertamento tecnico preventivo, circostanza questa che non è dato ravvisare, posto che non vi è alcuna affermazione nella consulenza tecnica in merito alla eccezionalità dei fattori determinanti l'esondazione; anzi in essa, come già dianzi rilevato, si afferma, in termini stringenti, che: “l'esondazione delle acque (...) è riconducibile alla insufficienza idraulica delle sezioni del torrente Corleone e del fiume Frattina indotta (dal) difetto di interventi di manutenzione che avrebbero dovuto consentire il recupero dell'officiosità idraulica degli alvei”; ciò detto si osserva altresì che nel caso di specie appare impertinente il richiamo alla “scienza privata” del giudice, atteso che questa implica, in apparente deroga al principio della ripartizione dell'onere della prova, il ricorso, a fini dimostrativi, a cognizioni (poco importa se corrispondenti o meno al vero) che, ignote alla maggior parte delle persone, sono, in ipotesi, invece conosciute dal giudice, inteso quale persona fisica, in funzione del suo specifico bagaglio culturale (anche formato in ragione della peculiare esperienza professionale); cosa diversa da questa, è legittimamente esulante rispetto all'ambito del *probandum*, è, invece, il campo del notorio, cioè di quel numero di informazione che costituiscono il bagaglio della “comune esperienza”, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo (per tutte: Corte di cassazione, Sezione II civile, 19 novembre 2007, n. 23978, rv 600683); ciò posto si rileva che la circostanza che siano in atto fenomeni riconducibili alla nozione di “cambiamento climatico” è fattore che non può dirsi esulare rispetto alle cognizioni empiriche possedute da un individuo medio dell'attuale fase storica (si veda, al riguardo, come la generalmente ritenuta esistenza del



“cambiamento climatico” possa costituire, a determinate condizioni, fattore legittimante il riconoscimento della protezione internazionale prevista dall’art. 19 , commi 1 e 1.1, del dlgs n. 286 del 1998: Corte di cassazione, Sezione I penale, 24 febbraio 2021, n. 5022, rv 660461, ord.).

Venendo, infine, al terzo ed ultimo motivo di appello articolato dalla ricorrente difesa, attinente alla pretesa violazione della normativa regolante il regime di attribuzione della responsabilità civile extracontrattuale a carico del custode della cosa, vengono dal ricorrente evocati gli artt. 40 e 41 cod. pen., che disciplinano il nesso di causalità fra un determinato evento ed i fattori che lo hanno determinato.

Si rileva che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente difesa, il Trap decidente ha fatto buon governo dei principi espressi da tali disposizioni normative.

Ribadita, infatti, la natura oggettiva della responsabilità civile fondata sull’art. 2051 cod. civ. (si veda, sul punto, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III civile, 8 luglio 2024, n. 18518, rv 611797), va ricordato che sarebbe stato onere dell’attuale ricorrente, onde liberarsi della responsabilità su di lui gravante per effetto della sola dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Corte di cassazione, Sezione III penale, 27 aprile 2023, n. 11152, rv 667668), dimostrare che il fatto si è verificato quale esclusiva conseguenza del, solo ipotizzato, caso fortuito.

Cosa che, come rilevato anche dalla sentenza di primo grado, l’appellante non ha fatto, in tale modo sottraendosi alla unica prova liberatoria per lui possibile.

Alla luce delle argomentazioni che precedono il gravame formulato dalla ricorrente Autorità di bacino deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la integrale soccombenza della ricorrente.



PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello avverso la impugnata sentenza presentato dalla Regione Siciliana – Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia, confermando, per l'effetto, la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali nei confronti della appellata Feudi di Corleone Società cooperativa agricola, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che liquida, in favore del procuratore antistatario della predetta parte, in complessivi euro 6.000,00, oltre accessori, come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del dPR n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il 15 maggio 2024.

Il Consigliere estensore

il Presidente

Andrea GENTILI

Antonio Pietro LAMORGESE

